

macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N°39
13/11/2023

INDICE ARGOMENTI:

- PAGAMENTI AI COMUNI CONTRIBUTI TARSU 2023 _ SCUOLE STATALI.
- QUESTIONARI DEBITI FUORI BILANCIO 2022.
- MODALITÀ TRASMISSIONE ISTANZE SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2024.
- PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024 / 2026.
- NOTA INTEGRATIVA ALLEGATA AL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI.
- CONTRIBUTO INDENNITÀ FUNZIONE DEI SINDACI – PROSPETTIVE.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di *pigal s.r.l.*)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpal Tributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

Macpal Organizza un corso di Alta formazione 2023 ad oggetto:

IL RUOLO DEL REVISORE ED IL QUADRO DEI CONTROLLI IN TEMA DI PERSONALE, LE DECISIONI DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEL REVISORE

Il Corso, in modalità e-learning sulla piattaforma Bluenext, era suddiviso in due parti e la giornata rimanente sarà il:

- **15 Novembre 2023** dalle ore 14,00 alle ore 19,00 - Relatore: **Avv. Giuseppe Panassidi**

Il corso è aperto anche agli iscritti al Registro dei **Revisori Contabili** ed ai **Responsabili finanziari degli enti locali**.

La preventiva iscrizione al corso è **OBBLIGATORIA** ed il costo di partecipazione è di € 60,00, Esente IVA.

Per comunicazioni e/o informazioni relative alla partecipazione si prega di contattare il n. **0173-799526**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PAGAMENTI AI COMUNI CONTRIBUTI TARSU 2023 _ SCUOLE STATALI.

Il Ministero dell'Istruzione a seguito della Delibera di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 18 ottobre scorso sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle **spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche statali.**

Il riparto delle risorse Tarsu per l'annualità 2023, riconosce una percentuale aggiuntiva del 14% ai 4.539 Comuni, che hanno raggiunto nel 2021 una raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati ISPRA.

Per l'anno 2023 la disponibilità sarà pari a quasi 51 milioni di euro a seguito dei previsti risparmi di spesa.

Le risorse assegnate ai Comuni sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero nella Tabella *"Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Annualità 2023"*.

QUESTIONARI DEBITI FUORI BILANCIO 2022.

È disponibile alla compilazione il questionario **Debiti fuori bilancio 2022** dei Comuni, tramite il nuovo servizio *"Questionari finanza territoriale"*, accessibile dal portale dei Servizi on line della Corte dei conti.

Il termine per la chiusura dell'invio del Questionario Debiti Fuori bilancio è il 30/11/2023.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

MODALITÀ TRASMISSIONE ISTANZE SPESE PROGETTAZIONE ANNO 2024.

La Finanza Locale ha pubblicato il decreto dell'8 novembre 2023, col quale viene approvata la **modalità di trasmissione dell'istanza per l'attribuzione del contributo, annualità 2024, a copertura della spesa di progettazione**, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 160/2019, e s.m.i.

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con **modalità telematica**, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) **a partire dal 1° dicembre 2023 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2024**, a pena di decadenza.

NB - Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2022-2023, assegnato rispettivamente con decreto del 10 giugno 2022 e con decreto del 28 ottobre 2022, che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione.

La richiesta di contributo deve contenere uno o più (massimo tre) Codice Unico di Progetto (**CUP**), valido ed attivo, relativo ai livelli di progettazione previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che si intende realizzare e deve essere riferita ad una **"nuova" progettazione**: non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate.

È sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario: non è consentito far uso dello smart-CIG.

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l'avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del MEF 12 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (*rendiconto anno 2022*).

Il contributo sarà attribuito tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dall'art.1, comma 53, della legge 160/2019. Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024 / 2026.

L'Associazione nazionale revisori degli enti locali (*Ancrel*) e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (*Cndcec*) hanno reso disponibile lo **schema di parere dell'Organo di revisione sul bilancio 2024/2026**, in linea con la nuova normativa che fissa l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Gli Enti che approvano il progetto di bilancio in Giunta (*entro il 15 novembre*) devono **trasmettere tutta la documentazione al Revisore** dei conti al fine del rilascio del parere previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) del TUEL. L'organo di revisione deve **rendere il proprio parere entro i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.**

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte seconda del TUEL nonché del D.Lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati; è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione (*31 ottobre*) e potrebbe essere ulteriormente rivisto alla luce delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2024 ed in altri provvedimenti che potranno avere un impatto sul bilancio 2024/2026.

Il citato schema non è vincolante, in quanto **è un supporto pratico all'attività di vigilanza dei Revisori** fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni e le avvertenze per un'azione di controllo del revisore completa ed efficace, a tutela degli equilibri di bilancio, dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese, con un'attenzione particolare relativa all'**attuazione del PNRR** e dei relativi investimenti, con particolare riguardo alla **gestione della liquidità e degli anticipi ricevuti**.

Segnaliamo alcune delle novità focalizzate nello schema di parere:

- sono introdotti i controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal DM 25/07/2023 e sono richieste le motivazioni in caso di mancato rispetto;
- sono adeguate le norme in materia di programmazione del personale, ora confluita nel PIAO;
- è richiamata l'attenzione sull'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato, quale strumento non solo gestionale, ma di programmazione, con particolare riferimento alle spese di investimento ed ai relativi cronoprogrammi;
- vengono rilevate le nuove modalità di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità, per cui esso torna a poter essere quantificato, oltre che con il calcolo della "*media semplice*", con l'utilizzo della "*media ponderata*", utile per gli enti che negli ultimi esercizi hanno potenziato e migliorato la capacità di riscossione.

Lo schema è composto:

- da una **traccia del parere** dell'organo di revisione in formato Word corredata da commenti in corsivo che guidano nello svolgimento dei controlli;
- da **tabelle** che possono essere copiate e incollate nel parere in formato Excel a supporto dell'elaborazione del parere;
- da una **check list sulla Nota integrativa**;
- da una **check list** sulle verifiche preliminari relative **al bilancio di previsione**.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



NOTA INTEGRATIVA ALLEGATA AL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI.

Al bilancio di previsione finanziario degli enti locali deve essere allegata, tra l'altro, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11 - comma 5 - del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

Si tratta di un documento nel quale devono essere indicati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa costituito da:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli **accantonamenti** per le spese potenziali e al **fondo crediti di dubbia esigibilità**, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.), nell'analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente agli stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai fondi di spesa. La nota dovrà inoltre **analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti**, come definite dal suddetto principio contabile applicato.

Evidenziamo che Sono, in ogni caso, **da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:**

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.



Sono, in ogni caso, **da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:**

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

- L'elenco analitico delle **quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto** al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- L'elenco analitico degli **utilizzi delle quote vincolate e accantonate** del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.
- L'elenco degli **interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**. Tale elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
- Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile attuare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.
- L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a **strumenti finanziari derivati** o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. A tal fine, il principio contabile applicato relativo alla programmazione elenca nel dettaglio le informazioni richieste, che devono essere esplicitate per ciascuna delle operazioni in derivati in corso.
- L'**elenco dei propri enti e organismi strumentali**, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet. In proposito si evidenzia che, ai sensi dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, nel caso in cui tali documenti non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.
- L'elenco delle **partecipazioni possedute** con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Attraverso la Nota Integrativa pertanto i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio vengono arricchiti e completati, al fine di **rendere più chiara e significativa la lettura del bilancio stesso**, mediante uno strumento che di fatto sostituisce, integrandola, la Relazione Previsionale e Programmatica precedentemente allegata al bilancio.



CONTRIBUTO INDENNITÀ FUNZIONE DEI SINDACI – PROSPETTIVE.

Analizziamo la normativa concernente gli aumenti dell'indennità degli Amministratori in quanto la stessa dovrà essere opportunamente valutata per:

- Le **eventuali variazioni da effettuarsi** entro il 30 novembre ed il relativo **rendiconto di gestione 2023**;
- La stesura del **bilancio di previsione 2024/2026**.

I commi dal 583 al 587 della L. 234/2021 (*legge di Bilancio 2022*) hanno previsto e finanziato un **incremento delle indennità di funzione dei Sindaci** in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni.

Anche le **indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali** sono state **adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci** con l'applicazione delle percentuali vigenti nei DD.MM. n. 119/2000 e 23 luglio 2020.

L'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai **Consiglieri comunali**, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL.

L'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando il 45% ed il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica del Comune. Per il calcolo dell'adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione occorrerà procedere come segue:

- a) indennità lorda mensile attuale
- b) indennità lorda mensile a regime 2024
- c) aumento nel 2022: 45% della differenza tra a) e b)
- d) aumento nel 2023: 68% della predetta differenza tra a) e b)
- e) aumento nel 2024 calcolato sul 100% della predetta differenza.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

È stata prevista, a titolo di contributo, una **compensazione a carico delle Stato** a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti. Infatti, il comma 586 della legge 234/2021 prevede le risorse incrementando negli anni gli stanziamenti del fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno è stata stabilita la **ripartizione delle risorse tra i Comuni** interessati, disponendo, al contempo, che i Comuni beneficiari **restituiscano allo Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario**.

Per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 0 01000 03245 348 0 14 3560 03".

Gli importi assegnati e versati annualmente dallo Stato ai Comuni vanno **rendicontati** (per il 2022 entro il 15/05/2023) e su questo sono emersi numerosi dubbi.

Il D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'art. 1 comma 20-ter dispone:

"Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità".

La disposizione, di natura integrativa consente ai Comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato - prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal D.M. 119 del 2000.

Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia **utilizzato unicamente per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori**, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

In definitiva il contributo indennità di funzione amministratori va a regime, nel senso che lo stato assegnerà sempre quanto necessario a coprire l'aumento dell'indennità derivante dalla legge 234/2021 art. 1 commi 583 e seguenti, ma non è più ammesso dal 2024, per i Comuni che avevano deliberato in precedenza una riduzione della indennità rispetto alle indennità base di cui dm 119/2000, di colmare la differenza tra la vecchia indennità attribuita e l'indennità base, con il nuovo contributo statale ex legge 234/2021.

Conseguentemente gli Enti dovranno tenere conto di quanto sopra ed eventualmente adeguare gli stanziamenti:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 per corrispondere agli Amministratori le "corrette indennità" al fine di non trovarsi in difficoltà nella "rendicontazione" che sarà da effettuarsi nel 2024;
- del bilancio di previsione 2024/2026 in quanto dal 2024 il contributo statale sarà assegnato a tutti, a copertura del maggiore onere, che dal 2024 andrà al 100%, come dispone il comma 584 della L. 234/2021. Occorrerà prestare molta attenzione perché dal 2024 **non esisterà più la deroga all'utilizzo dei fondi** (D.L. 198/2022) e quindi si dovranno erogare le "indennità piene" per non dover restituire integralmente il contributo statale (*salvo eventuali deroghe/interpretazioni future*).

Sempre in tema di indennità di funzione vogliamo ancora evidenziare due aspetti che a volte sollevano dubbi per la loro applicazione:

- L'adeguamento delle indennità è compito gestionale di competenza del dirigente (art. 107 TUEL) preposto alla gestione degli istituti giuridici ed economici connessi agli organi istituzionali, previo inserimento delle relative previsioni nei documenti di programmazione e di bilancio. Successivamente, lo stesso dirigente provvederà alla liquidazione degli importi mensili, salva diversa eventuale volontà di autonoma riduzione disposta dall'amministrazione.
- Per quanto riguarda il **principio dell'invarianza della spesa** (Legge Delrio n. 56 del 2014) in tema di indennità agli Amministratori si ritiene che **sia tutt'ora vigente in quanto non abrogato da alcuna successiva norma.**






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Infatti il calcolo del contributo dello Stato è effettuato considerando un numero di assessori pari ad 1 per i comuni fino a 3.000 abitanti, a 2 per i comuni da 1.001 a 3.000 ab. e a 3 per quelli da 5.001 a 10.000 abitanti e non certo il numero massimo di assessori previsto per tali enti dal comma 135 della legge Delrio.

In applicazione del principio di invarianza della spesa l'aumento del numero degli assessori reso possibile dalla citata legge n. 56/2014 non è stato considerato né in sede quantificazione del concorso finanziario dello Stato alla copertura del maggior onere recato dai commi 583 e segg., né in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Di conseguenza **il maggiore onere per l'aggiornamento delle indennità agli ulteriori assessori rimane a carico del bilancio comunale.**



RICORDIAMO

PRESENTAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP E SCHEMA DI BILANCIO.

Entro il 15 novembre la Giunta presenta al Consiglio l'eventuale **nota di aggiornamento del DUP** (art. 174 del D.lgs. 267/2000 - *Principio contabile applicato della Programmazione*, punti 4.1 – 9.3) e lo **schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 2024-2026**, unitamente agli allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Il bilancio deliberato è inviato all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare (vedi punti 9.3.1 - *Principio contabile applicato della Programmazione*).

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE.

La Giunta Comunale **deve procedere** entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- Alla **redazione** di un apposito elenco del **patrimonio immobiliare** non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali **suscettibile di valorizzazione o di dismissione**;
- a **sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Il predetto Piano si considera approvato, se contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.



RICORDIAMO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

Ai sensi dell'art. 175 del TUEL le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater, e possono essere **deliberate non oltre il 30 novembre** di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'**organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata**, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare **entro i sessanta giorni** seguenti e **comunque entro il 31 dicembre** dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
	LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO:	
15 NOVEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP; • LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. 	
30 NOVEMBRE	VARIAZIONI AL BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
30 NOVEMBRE	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT